

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

119° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI SABATO 26 FEBBRAIO 1972

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (800-B) (D'iniziativa dei senatori Limoni ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	Pag. 1609 1610, 1611
FORTUNATI	1610, 1611
LO GIUDICE, sottosegretario di Stato per le finanze	1611
MASCIALE	1610
PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro	1611
SEGNANA	1611
SOLIANO	1610, 1611

La seduta ha inizio alle ore 11,40.

Sono presenti i senatori: Baldini, Biaggi, Cifarelli, Corrias Efisio, De Luca, Fortunati, Franza, Guanti, Illuminati, Martinelli, Masciale, Scardaccione, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi e Zugno.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Lo Giudice e per il tesoro Picardi.

SOLIANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (800-B), d'iniziativa dei senatori Limoni ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza », d'iniziativa dei senatori Limoni, De Luca, Caroli, Perrino, Verrastro, Colella, Zannini, Baldini, Piccolo, Burtulo e Barto-

6^a COMMISSIONE

119° RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1972)

lomei, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Nella mia qualità di relatore riferirò brevemente sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge da noi approvato nella seduta del 22 ottobre 1970.

In sostanza, le variazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento hanno esteso la portata del provvedimento senza tuttavia elevare l'onere finanziario da noi precedentemente previsto. Più precisamente, mentre il testo originario interessava un gruppo ben definito di ufficiali, che, per circostanze indipendenti dalla loro volontà, si erano visti ostacolati nella carriera, ora esso interessa anche ufficiali provenienti dai ruoli normali che si trovino in particolari condizioni.

Ricordo inoltre alla Commissione che un gruppo modesto, come numero, di ufficiali, dal grado di capitano a quello di tenente colonnello, è in attesa da molto tempo di questo riconoscimento che, in sostanza, risponde a criteri di equità e giustizia.

Aggiungo che, stante l'attuale situazione politica, se intendessimo modificare ulteriormente il provvedimento, esso decadrebbe, ed inoltre che le Commissioni che dovevano dare il proprio parere lo hanno espresso in senso favorevole.

Tenuto conto di quanto esposto e del fatto che aggiungiamo al bilancio dello Stato una maggiore spesa inferiore a un milione di lire, concludo invitando gli onorevoli colleghi ad approvare il provvedimento nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FORTUNATI. Vorrei qualche spiegazione in merito all'articolo 5; dalla lettura del primo comma risulta infatti che gli ufficiali di cui trattasi possono essere promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Ebbene, questa ultima motivazione mi sembra alquanto discutibile!

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Come ho già accennato nella mia breve relazione, questo provvedimento viene a soddisfare molte attese legittime ma, in

qualche particolare, può anche apparire eccessivamente benevolo. Questo dobbiamo riconoscerlo; tuttavia, si comprende chiaramente la ragione che ha consigliato questa norma.

FORTUNATI. Il problema è anche un altro: mentre il provvedimento da noi approvato contemplava tutti gli ufficiali, ora interessa solamente i tenenti colonnelli.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* All'inizio dell'articolo 5 si fa riferimento ai primi tre anni di applicazione del provvedimento, periodo in cui i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza giudicati idonei potranno raggiungere un certo avanzamento...

FORTUNATI. E se un ufficiale rimane al grado di maggiore?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Se la promozione non avviene in questi tre anni è ovvio che questi ufficiali non godranno dei benefici previsti dal provvedimento.

SOLIANO. Credo che le modifiche introdotte dalla Camera al testo da noi approvato siano state dettate dalla opportunità di allineare gli avanzamenti degli ufficiali della Guardia di finanza con quelli già in vigore, se non erro, per gli ufficiali dell'Esercito.

Ritengo dunque che si sia voluta introdurre questa norma limitata a quel grado per non creare particolari differenze con l'Esercito.

MASCIALE. Mi pare che tutto venga chiarito con l'ultimo comma dell'articolo 5.

FORTUNATI. L'ultimo comma non riproduce il testo a suo tempo da noi approvato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Nell'articolo da noi approvato si legge: «... sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti li-

miti e collocati in ausiliaria ». Qui non era previsto il caso di coloro che diventano permanentemente inabili, eccetera.

S O L I A N O . Ma la norma riguardava tutti gli ufficiali; ora è limitata ai soli tenenti colonnelli.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Ma per tre anni, il che fa pensare...

F O R T U N A T I . No, per i tenenti colonnelli è per sempre.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Godranno del beneficio coloro che sono inquadrati nel ruolo speciale transitorio e conseguono nel triennio il grado di tenente colonnello; in altre parole, se uno è capitano è molto difficile che riesca a raggiungere quel grado; e allora non gode del vantaggio contemplato nel provvedimento.

Faccio comunque osservare che la spesa è stata calcolata in 2 milioni per il 1971, in uno e mezzo (evidentemente in conseguenza dei collocamenti in quiescenza) per il 1972 e in 1 milione per il 1973.

S E G N A N A . Se reputiamo che il disegno di legge sia da approvare, dobbiamo accoglierlo senza modifiche; se lo modifichiamo, praticamente lo rimandiamo alla prossima legislatura.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Ascoltiamo il rappresentante del Governo.

L O G I U D I C E , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge come è stato modificato dalla Camera, la quale ha, tra l'altro, all'articolo 2, introdotto un elemento di novità su cui il Governo concorda e in ordine al quale si intende che i tenenti colonnelli di cui si parla sono quelli che effettivamente hanno raggiunto il grado alla data del 31 ottobre 1970 e non successivamente. Ciò va detto in questa sede perchè è l'interpretazione autentica della norma e ne giustifica l'inserimento nel disegno di legge.

Il Governo è d'accordo anche sulle innovazioni introdotte con l'articolo 5, tenuto conto, tra l'altro, che attualmente il numero degli interessati al provvedimento è di appena 15. Originariamente erano molti di più. I colleghi ricorderanno, infatti, che il disegno di legge venne presentato una prima volta nella passata legislatura; quando è stato ripresentato i tenenti colonnelli interessati erano 18; adesso sono 15. Il provvedimento si applica quindi ad un numero limitatissimo di persone e si ispira alla esigenza cui si richiamava il collega Soliano, il quale giustamente sottolineava la necessità di porre sullo stesso piano i tenenti colonnelli della Guardia di finanza rispetto ai pari grado dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Si tratta di un provvedimento di giustizia nei confronti di persone che hanno servito la Patria e sono attualmente in condizioni di vero disagio.

Per queste ragioni, ripeto, il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono anch'io favorevole al disegno di legge, che viene incontro alle esigenze di una categoria particolarmente impegnata al servizio dello Stato.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e suc-

6^a COMMISSIONE

119° RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1972)

cessive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, nominati ufficiali in servizio permanente effettivo anteriormente alla cessazione dello stato di guerra, possono chiedere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e con effetto dal 31 ottobre 1970, di essere trasferiti nel ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza nei limiti delle eccedenze all'organico del grado di tenente colonnello del ruolo normale esistenti alla suindicata data del 31 ottobre 1970 per effetto dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260.

Ove il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale che chiedono il trasferimen-

to di ruolo sia superiore a quello delle eccedenze di cui al precedente comma, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali con maggiore anzianità di grado.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Il limite d'età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli e dei tenenti colonnelli del ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza è rispettivamente di anni 60 e di anni 59 a decorrere dal 1° ottobre 1970.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

È stata invece modificata la Tabella a cui si fa riferimento in tale articolo.

Do quindi lettura della Tabella, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Permanenza minima nel grado	Numero degli ufficiali da ammettere a valutazione
Colonnello	—	—	—
Tenente colonnello	scelta (a)	3 anni (b)	Tutti i tenenti colonnelli in ruolo, qualunque sia la permanenza nel grado, per tre anni consecutivi, a decorrere da quello di entrata in vigore della presente legge (c).

(a) Le promozioni al grado di colonnello sono disposte in ragione di quattro per il 1971 e, rispettivamente, di tre e di due per i due anni seguenti. L'iscrizione in quadro, sulla scorta della graduatoria di merito formata per ciascuno degli anni anzidetti, ha luogo secondo l'ordine di ruolo.

(b) Il tenente colonnello iscritto in quadro d'avanzamento che alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la valutazione abbia compiuto il periodo di permanenza minima nel grado viene promosso con effetto dalla data anzidetta.

Il tenente colonnello iscritto in quadro d'avanzamento, che non possa conseguire la promozione nello anno di validità del quadro medesimo per non aver compiuto il periodo di permanenza minima nel grado, viene riportato d'ufficio, senza che occorra altra valutazione, nel quadro d'avanzamento dell'anno successivo in concorrenza, secondo l'ordine di ruolo, con i parigrado giudicati idonei ed iscritti in tale ultimo quadro. Le promozioni eventualmente non effettuate vanno in aumento a quelle da disporre per l'anno successivo.

(c) L'aliquota di valutazione è stabilita sotto la data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la valutazione e, comunque, con riferimento all'anzidetta data.

6^a COMMISSIONE

119° RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1972)

La metto ai voti.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza giudicati idonei all'avanzamento che siano raggiunti dai limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente o che divengano permanentemente inabili al servizio incondizionato o che decedano sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alla tabella allegata, con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti d'età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

A decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tenenti colonnelli nell'anzidetto ruolo possono essere promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello nel quale si verificano gli eventi di cui al precedente comma, previo giudizio di meritevolezza espresso dalla Commissione superiore di avanzamento prevista dall'articolo 4 della legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Nel caso di cessazione dal servizio permanente per limiti d'età, gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti d'età previsti per il grado rivestito pri-

ma della promozione; nel caso di giudizio di permanente inabilità gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Al maggior onere di lire 2.000.000, 1 milione 500.000, 1.000.000, rispettivamente per ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.